

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ORISTANO

ISCRITTO AL N. 760 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE TENUTO DAL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

(d.lgs.28/2010, come modificato dalla l.98/2013 di conversione del decreto legge n.69/2013 e s.m.i.)

L'**indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura, debitamente documentate. Le spese postali, da corrispondere anticipatamente all'Organismo di mediazione prima del deposito della domanda sono dovute esclusivamente qualora la notifica non possa essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata. Esse vengono quantificate applicando la vigente tariffa postale per raccomandata A/R alle ulteriori parti diverse dalla prima

SPESE DI AVVIO

€ 40,00 (+IVA)* per le liti di valore fino a 250.000,00 euro;

€ 80,00 (+IVA)* per le liti di valore superiore a 250.000,00 euro.

Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al deposito della domanda e, dalla parte che accetta, al momento della sua adesione al procedimento, alla presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento in tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa.

Anche la prevista gratuità della sessione preliminare non si riferisce alle Spese di Avvio

SPESE DI MEDIAZIONE

Le tariffe delle mediazione obbligatorie sono estese a quella facoltative.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Si riporta il testo dell'art.16 d.m. 180 del 2010 modificato ai sensi del d.m.145 del 2011 con le diverse ipotesi di variazione delle spese di mediazione

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.